



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 19 settembre 2024

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Livorno**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 84/2024 – Sospensione efficacia del provvedimento impugnato

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 9685 del 04.09.2024) si chiede quale sia la corretta modalità da seguire qualora un iscritto - al quale è stata irrogata la sanzione della sospensione di due mesi dall'esercizio della professione per inadempimento dell'obbligo formativo nel triennio 2020-2022 -, che ha presentato ricorso entro il termine previsto dal Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, chieda la sospensione della decisione al Collegio di Disciplina Territoriale nell'attesa della decisione del CN in merito.

Si chiede inoltre se, nel caso in cui non rientri nelle competenze del Collegio di Disciplina Territoriale, l'iscritto debba tramettere istanza al Consiglio di Disciplina Nazionale affinché venga sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che il D.Lgs. n. 139/05 stabilisce all'art. 55, comma 1, che "Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53, dal Consiglio [di Disciplina] dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio [di Disciplina] Nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione" e, al comma 2, che "Il Consiglio [di Disciplina] Nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti".

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispone all'art. 26, comma 3, che "Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento" e, al comma 4 del suddetto articolo, che "Su istanza del ricorrente, proposta contestualmente al ricorso o con atto separato, il Consiglio di Disciplina Nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato."

In base al tenore delle norme sopra citate, è di tutta evidenza che la competenza a pronunciarsi in merito all'eventuale istanza di sospensione proposta dal ricorrente è attribuita in via esclusiva al Consiglio di Disciplina Nazionale, in qualità di organo amministrativo di secondo grado, innanzi al quale può essere proposto ricorso da parte del professionista che sia stato attinto da provvedimento disciplinare.

L'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato può essere proposta unitamente al ricorso medesimo o separatamente rispetto ad esso.

Si precisa inoltre che il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare, che è pienamente efficace nei confronti del ricorrente, decorsi trenta giorni dalla notifica al medesimo.

Infatti, solo il Consiglio di Disciplina Nazionale, ai sensi dell'art. 55 sopra richiamato, può sospendere l'efficacia del provvedimento.

Si osserva infine che l'istanza di sospensione del provvedimento deve essere proposta dal ricorrente all'attenzione del Consiglio di Disciplina Nazionale, al quale è destinata, e che è comunque corretta la trasmissione per il tramite del Consiglio di Disciplina territoriale, atteso che il DM del 15 febbraio 1949, che regola la trattazione dei ricorsi al Consiglio [di Disciplina] Nazionale, stabilisce, all'art. 5, comma 1, che *"Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare"* e, al comma 6 del suddetto articolo, che *"Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'ordine al Consiglio nazionale"*.

Premesso quanto sopra, sarà pertanto cura del Consiglio o del Collegio di Disciplina territoriale trasmettere per competenza l'eventuale istanza di sospensiva del provvedimento impugnato al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio